

CAMBIA LO SBLOCCA ITALIA: TUTTE LE NOVITA' PER L'EDILIZIA ARTICOLO PER ARTICOLO

Hanno resistito i fondi per le grandi opere (spalmati su più anni) è saltata la possibilità di intervenire all'interno di un edificio, modificando anche le parti strutturali sulla base di una semplice comunicazione al Comune. Niente da fare anche per l'estensione del bonus sismico, mentre sono rimaste le norme che consentono di affidare senza gara tutti i lavori urgenti di manutenzione delle scuole e gli interventi contro il dissesto idrogeologico e il rischio sismico fino alla soglia europea di 5,2 milioni. Concesso un'ulteriore spazio finanziario di 300 milioni per pagamento dei debiti della Pa e il rifinanziamento della ricostruzione post-sisma in Abruzzo per 250 milioni. Anche se ulteriormente alleggerita (si scende da 51 a 44 articoli) l'ultima versione del decreto Sblocca Italia contiene molte misure di impatto per il settore delle costruzioni. Ecco l'analisi articolo per articolo.

Infrastrutture, commissari per Napoli-Bari e Palermo-Catania (art. 1). Confermata senza modifiche (rispetto alla bozza pre-Consiglio dei Ministri) la norma che nomina l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Michele Mario Elia) commissario straordinario con super-poteri per velocizzare due interventi di potenziamento delle tratte ferroviarie Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo (si vedano gli elementi essenziali sulle due opere nel servizio del 22 agosto). L'azione del Commissario dovrà essere tale da "poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015" (una indicazione in realtà abbastanza vaga). Elia approverà direttamente i progetti, senza la trafila di legge obiettivo tra Ministero delle **Infrastrutture**, Cipe, Corte dei Conti. Ci sarà una conferenza di servizi, ma iper semplificata: convocata entro 15 giorni dall'approvazione del progetto, decisione anche se manca qualcuno, possibilità del commissario di derogare al motivato dissenso di un'amministrazione di tutela, previa intesa con la Regione da fare entro 7 giorni, e se non arriva decide il Commissario (anche contro la Regione, dunque). Confermata anche l'approvazione per legge del Contratto di Programma 2012 - 2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle **Infrastrutture** e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Anche questa una bella accelerazione, che scavalca i tempi lunghi dei pareri parlamentari, della verifica della Corte dei Conti e della pubblicazione. Confermata anche la norma che punta ad accelerare gli investimenti sugli aeroporti, anche se in misura molto meno forte di quanto ipotizzato ad agosto. Non ci saranno poteri commissariali da parte dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile), bensì l'approvazione con decreto del Ministro delle **Infrastrutture** (da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Sarà necessario il parere favorevole della Regione interessata, ma questo sostituirà la verifica di conformità urbanistica, scavalcando l'eventuale dissenso dei Comuni (pensiamo al caso della quarta pista a Fiumicino, della terza a Malpensa e della seconda a Firenze).

Infrastrutture, fondi per 3,9 miliardi (art. 3) Nel testo arrivato in Consiglio dei ministri il 29 agosto non si precisava in quali anni fosse articolato il rifinanziamento del Fondo **Infrastrutture** di cui all'articolo 18 del DI 69/2013 (decreto Fare), ora invece nel testo "quasi finale" (in possesso del Sole 24 Ore) si precisa che il fondo «è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020». Tutte le nuove risorse (che derivano 840 milioni da revoche di finanziamenti per progetti incagliati e per 3.050 milioni dal Fondo sviluppo e coesione, Fsc, l'ex Fas, del periodo 2014-2020) sono immediatamente impagnabili, cioè si possono pubblicare bandi di gara e firmare contratti, ma le spendibilità in termini di cassa è quella indicata sopra. E cioè: solo 455

milioni (il 12% del totale) sono spendibili nei primi tre anni, 2014-2016, mentre il restante 88%, 3.435 milioni, è spendibile dal 2017 al 2020. Si veda il servizio per approfondire .

Opere incompiute (articolo 4, commi 1-4) Nel decreto trovano spazio una serie di misure destinate a favorire il completamento delle opere incompiute segnalate dai Comuni a Palazzo Chigi tra il 2 e il 15 giugno scorso. In caso di ostacoli derivanti dal mancato concerto tra le amministrazioni sarà possibile riconvocare la Conferenza di servizi in modo da superare l'empasse con il dimezzamento dei tempi ordinari. E sarà sempre possibile ricorrere alla cabina di regia di Palazzo Chigi per sbrogliare la situazione. Inoltre i pagamenti delle opere segnalate potranno essere escluse dal patto di stabilità (fino a un massimo di 250 milioni di euro) a seguito di un'istruttoria a cura degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto che accerti che le opere siano state approvate nel piano triennale, che i pagamenti riguardino opere realizzate, in corso di realizzazione o immediatamente cantierabili, che il saldo delle fatture avvenga entro il 31 dicembre 2014. Sarà poi un decreto (Dpcm) da emanare nei successivi 15 giorni a individuare i comuni che beneficiano dall'esclusione dal patto e per quali importi.

Pagamenti (articolo 4, commi 5-6) Viene riconosciuta l'esclusione dal patto di stabilità per i pagamenti in conto capitale, eseguiti dagli enti locali dopo l'entrata in vigore del decreto. L'esclusione opera fino a un massimo di 300 milioni e vale per gli anni 2014 (200 milioni) e 2014 (100 milioni). L'esclusione si applica a pagamenti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. Inoltre il pagamento deve riferirsi a fatture o richieste di pagamento emesse (e riconosciute) prima della stessa data.

Abruzzo (articolo 4, comma 7) Viene rifinanziata con 250 milioni per il 2014 l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi pubblici alla ricostruzione privata in Abruzzo.

Concessioni autostradali (art. 5) "Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle **infrastrutture** autostradali nazionali" "i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria", "nel rispetto dei principi dell'Unione europea".

In sostanza si tratta dell'ipotesi di allungamento delle concessioni per una serie di società (ad esempio Autovie Venete) per le quali la scadenza ravvicinata rende impossibile finanziare il piano di investimenti. Il Ministro Lupi ha inviato alla Commissione europea il progetto per questa operazione: si punta a un assenso preventivo entro i 60 giorni di conversione, e l'obiettivo è sbloccare investimenti per 10 miliardi di euro.

Sconti fiscali per la banda ultralarga (art. 6) Credito di imposta fino al massimo del 50% del costo di investimento, a valere su Ires e Irap, per "interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente". Tra le condizioni quella che si tratti di "interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari approvati entro il 31 luglio 2014".

Rischio idrogeologico (articolo 7) A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal ministero dell'Ambiente. Per le attività di progettazione ed esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico i presidenti delle Regioni, nell'ambito dei poteri fissati dal DL 91/2014, possono avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica. Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione, entro il 30 settembre il Governo potrà attivare i suoi poteri sostitutivi, nominando appositi commissari. Viene istituito presso il ministero

dell'Ambiente un fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e finanziato mediante revoche. Terre da scavo (articolo 8) Per rendere più agevole la gestione delle terre e rocce da scavo un decreto del presidente della Repubblica dovrà, entro 90 giorni, riordinare e semplificare la materia, seguendo quattro principi: coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, indicazione esplicita delle norme abrogate, proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare, divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dall'Ue. Lavori urgenti per scuole, dissesto, terremoto, beni culturali (articolo 9) Niente gare per gli interventi urgenti di manutenzione delle scuole, delle opere anti-dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico e tutela dei beni culturali fino a 5,2 milioni di euro (importo della soglia comunitaria). Anche l'ultima versione del decreto conferma una serie di misure di forte accelerazione per accorciare al massimo il percorso verso il cantiere dei casi giudicati «di estrema urgenza» sulla base di una ricognizione effettuata dalla stazione appaltante che certifichi «l'indifferibilità» degli interventi. L'articolo 9 del decreto introduce una serie di nuove deroghe al codice degli appalti per riscrivere le regole di affidamento degli interventi urgenti, elevando fino alla soglia comunitaria (che attualmente è fissata a 5,2 milioni) la possibilità di ricorrere alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) invitando un minimo di tre imprese (cinque in caso di scuole tutelate dai Beni culturali). Una procedura che in casi normali è attivabile solo per le opere fino a un milione di euro e con invito rivolto a un minimo di 10 soggetti (cinque sotto i 500mila euro). Ma non finisce qui. Per le scuole, dove nella maggioranza dei casi sono in ballo lavori di piccola manutenzione, una novità ancora più dirompente è la possibilità concessa al funzionario che svolge il ruolo di responsabile del procedimento (solitamente il preside) di affidare in via fiduciaria diretta - cioè senza alcuna consultazione di mercato - lavori fino a 200mila euro: importo quintuplicato rispetto al valore normale di 40mila euro. Come dire che la maggioranza degli interventi urgenti inseriti nel programma straordinario di manutenzione scolastica (che include interventi in oltre 20mila edifici) verranno affidati senza alcun ricorso alla concorrenza. Tra le deroghe alle procedure ordinarie per agevolare l'assegnazione degli appalti urgenti figurano poi anche la possibilità di assegnare il contratto senza aspettare i canonici 35 giorni dall'aggiudicazione e scavalcando anche il caso di ricorso al Tar. I lavori di estrema urgenza potranno poi anche essere affidati senza richiesta di garanzia a corredo dell'offerta, pubblicando un bando solo sul sito web della stazione appaltante, senza passare per la Gazzetta Ufficiale e dimezzando i temi di ricezione delle offerte. **Infrastrutture,** potenziamento Cassa Depositi (art. 10) Via libera all'utilizzo, da parte di Cassa Depositi e prestiti, delle risorse del risparmio postale anche per finanziare investimenti pubblici e privati nel settore immobiliare, energia, ambiente, calamità naturali e protezione civile, trasporti, piani europei, ricerca, educazione; e anche per operazioni ad alto profilo di rischio, che una banca privata non si assumerebbe, allo scopo di sostenere operazioni «di interesse economico generale», che senza una spinta pubblica non partirebbero. Le norme del DI rendono dunque molto più ampia e flessibile la "gestione separata" di Cassa Depositi, quella cioè che trae risorse da emissioni garantite dallo Stato (al 95% circa risparmio postale), e soggetta per gli impieghi a decreti di indirizzo del Ministro dell'Economia. Ebbene, mentre ora (DI 269/2003, articolo 5 comma 7 lettera a) la gestione separata si limitava al tradizionale finanziamento degli enti locali per opere pubbliche, con l'estensione dal 2008 alle operazioni «di interesse pubblico» promosse dagli stessi enti pubblici (ad esempio il project financing di opere pubbliche), con lo Sblocca Italia le risorse da titoli garantiti dallo Stato (uno stock di circa 245 miliardi di euro) potrebbero essere impiegate per finanziare una vasta serie di investimenti che abbiano «finalità di servizio di interesse generale», «negli ambiti settoriali dell'immobiliare; dell'energia, dell'ambiente, della protezione civile e calamità naturali; dei trasporti; dei programmi concordati a livello internazionale o

europeo; della cooperazione allo sviluppo e utilizzo di fondi europei; del progresso tecnico, scientifico, ricerca e educazione ...». Nell'ambito dei decreti di indirizzo del Ministro dell'Economia potranno inoltre essere ammesse operazioni che eccedano il profilo di rischio assumibile da un operatore finanziario privato. «Nelle **infrastrutture** - aveva detto Padoan - c'è bisogno di allungare le scadenze dei finanziamenti», rispetto a quanto il mercato privato del credito sia in grado di offrire. Da parte di Cdp, per queste operazioni, dovrà comunque essere dimostrata (come oggi) la «sostenibilità economico-finanziaria».

Esteso anche il raggio d'azione della gestione ordinaria (raccolta da titoli senza garanzia statale), per «investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi».

Infrastrutture, estensione della defiscalizzazione (art. 11) Sconti fiscali per le **infrastrutture** in project financing, sotto forma di credito di imposta Ires e Irap fino a un massimo del 50%, non più solo per gli interventi strategici nazionali di legge obiettivo, ma per tutte le opere pubbliche, E non più solo per le opere di importo superiore ai 200 milioni, ma per quelle sopra i 50 milioni.

Confermate le anticipazioni della vigilia sull'estensione della norma di incentivo al partenariato pubblico-privato introdotta dal governo Monti all'articolo 33 del decreto legge 179/2012 (convertito nella legge 221/2012) ma mai applicata. Ma con una limitazione, comparsa nel testo post consiglio dei Ministri: "Il valore complessivo delle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro". Fondi europei (articolo 12) Per non incorrere nelle

sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'Ue, il presidente del Consiglio può proporre al Cipe il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo. Il presidente esercita anche poteri ispettivi e di monitoraggio, volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'Ue. Ed, eventualmente, esercita poteri sostitutivi.

Project bond (articolo 13) Diventa senza scadenza (prima fissata in tre anni dal decreto sviluppo 83/2012) la misura che equipara il trattamento fiscale del project bond ai titoli di Stato. Inoltre vengono aggiunte anche le sostituzioni e il trasferimento delle garanzie tra le operazioni soggette a imposte di registro, ipotecarie a catastali in misura fissa. Tra gli aggiustamenti normativi al project bond arriva poi la possibilità di ampliare il capitolo delle garanzie. Le garanzie, reali e personali «e di qualunque altra natura» che assistono le obbligazioni e i titoli di debito potranno essere costituite «anche in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime». Viene inoltre ampliato il perimetro dei possibili sottoscrittori delle emissioni, includendo oltre agli investitori qualificati anche le società «e altri soggetti giuridici» da questi controllate.

Overdesign (articolo 14) Nella progettazione delle opere pubbliche non potranno più essere richiesti livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti a livello Ue. Qualora questo dovesse accadere dovrà esserci una ragione, che non potrà essere solo formale, ma dovrà essere sostenuta da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria, oltre che da stime sui tempi di attuazione dell'opera.

Ospedale di Olbia (articolo 16) La Regione Sardegna potrà sfiorare il tetto dei posti letto previsti ogni mille abitanti per dare il la all'investimento da 1,2 miliardi di euro derivante dall'accordo con la Qatar Foundation per la trasformazione dell'ex ospedale San Raffaele di Olbia (fallito) in un nuovo polo sanitario di alta specializzazione collegato ad un centro di ricerca scientifica di livello internazionale. In base all'accordo siglato nei giorni scorso tra la regione e il fondo arabo il nuovo ospedale ospiterà 242 posti letto in convenzione con il servizio sanitario regionale, che mette a disposizione 55,6 milioni di euro all'anno, e

potrà assorbire almeno 1.800 posti di lavoro tra diretti e indiretti. La deroga sui posti letto vale per il triennio 2015-2017 e a condizione che la Regione approvi un piano di riorganizzazione capace di garantire il ritorno al riequilibrio a partire dal gennaio 2018.

Semplificazione in edilizia privata (art. 17) Moltissime le limature e modifiche al Testo unico di edilizia privata (Dpr 380/2001), che illustreremo in dettaglio nel testo definitivo, limitandoci per ora alle principali.

Nell'ultimo testo definito spicca la retromarcia, già anticipata dal ministro Lupi in tv, sulla manutenzione straordinaria realizzabile con semplice comunicazione asseverata (Cil) anziché con Scia: la norma verrà estesa alle MS che comprendano anche il frazionamento di unità immobiliari, ma non ai casi che l'intervento coinvolga parti strutturali dell'edificio, come invece annunciato in conferenza stampa. In realtà, comunque, tra Cil e Scia la differenza è minima.

La novità più rilevante, in materia di frazionamenti, è invece che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari non sono più soggetti a permesso di costruire, ma a semplice Scia.

Con la Cil - altra novità - il proprietario non dovrà più fare la comunicazione di aggiornamento catastale, come invece serve oggi. Importante la norma che consente anche per progetti privati di autorizzare l'intervento con permesso di costruire in deroga, ma - inserito nel testo finale - "previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l'interesse pubblico".

Per le trasformazioni urbane complesse è prevista la possibilità che lo strumento attuativo preveda, anziché il pagamento degli oneri di urbanizzazione, le opere siano realizzate e restino di proprietà privata, "assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi".

Prevista, in anticipazione della riforma urbanistica, la possibilità di differenziare il peso degli oneri di urbanizzazione e costruzione al fine di favorire la ristrutturazione edilizia e più in generale ridurre il consumo di suolo.

I termini per il rilascio dei permessi di costruire sono raddoppiati non più come oggi per tutti i Comuni oltre i 100mila abitanti, ma "nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento".

Le varianti non essenziali al permesso di costruire possono essere con semplice Scia, anziché permesso di costruire.

Introdotta l'autocertificazione asseverata (tipo Scia) per l'agibilità delle unità immobiliari.

Prevista sempre la possibilità di stipulare permessi di costruire convenzionati, oggi ammessa da moti piani regolatori o Pgt.

Imposta di bollo per i canoni da locazione (articolo 19) L'articolo riconosce l'esenzione dell'imposta di bollo per la registrazione di un contratto con (in essere) che disponga la riduzione dell'affitto.

Rilancio settore immobiliare (articolo 20) Confermate le misure di snellimento normativi e incentivi fiscali per le Siiq.

Incentivi per la realizzazione di immobili da dare in affitto (articolo 21) Il decreto introduce una deduzione Irpef sull'acquisto di immobili residenziali da parte di coop e privati (escluse ora le Onlus) a condizione che si tratti di una casa da destinare all'affitto per almeno otto anni.

La norma riguarda gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2014 al 31 gennaio 2017. Il bonus è pari al 20% del prezzo risultante dall'atto di compravendita oppure calcolato sull'ammontare complessivo delle spese di realizzazione con un tetto massimo di 300mila euro, da ripartire in quote uguali per un periodo di 8 anni. Rimanendo nei tetti massimo di 300mila euro, è possibile sfruttare la deduzione anche per l'acquisto di due immobili invece che uno solo. Tra le condizioni da rispettare per poter ottenere il bonus figurano anche la classe energetica degli immobili, che deve essere A o B; la categoria catastale, che deve essere una A (abitazioni) con esclusione di A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili).

Conto termico (articolo 22)

In arrivo novità per l'accesso ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra le semplificazioni previste dallo Sblocca Italia, infatti, ci sono anche quelle per le procedure del Conto termico: sarà un decreto interministeriale (Mise, Ambiente e

Politiche Agricole) a fissare le nuove regole che garantiranno "semplificazioni procedurali, accessibilità online, pubblicizzazione e trasparenza. Affitto con riscatto (articolo 23)

Si rivitalizza il vecchio affitto con riscatto. Viene fissato l'obbligo del concedente, se inadempiente, di restituire tutti i canoni incassati fino al momento dell'inadempimento. Se a essere inadempiente è l'inquilino, questi perde i canoni versati. Saranno le parti a fissare il limite per i canoni in ritardo, ma non si potrà andare al di sotto del 5 per cento. Con cento rate mensili, se ne possono saltare al massimo cinque. Decoro urbano (articolo 24)

Per incentivare piccoli interventi di riqualificazione urbana i Comuni possono concedere l'esonero dai tributi locali (per un periodo limitato di tempo) a gruppi di cittadini, associazioni no profit, raggruppamenti di imprese che abbiano presentato un progetto di manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade e «in genere la valorizzazione di un limitatata zona del territorio urbano o extraurbano». Patrimonio culturale, semplificazioni (art. 25)

Prevista, con il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, anche la definizione delle "tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio...".

Con modifica all'articolo 14 comma 9 del Codice si stabilisce che per i pareri paesaggistici "decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione", "fermo restando - si è aggiunto nel nuovo testo - il divieto di derogare ai vincoli paesaggistico-culturali". Valorizzazione immobili demaniali inutilizzati (art. 26)

Per velocizzare e sbloccare gli interventi di riutilizzo di immobili demaniali inutilizzati (edifici o aree) si stabilisce che l'accordo di programma tra Ministero interessato e Comune "costituisce variante urbanistica". Saranno però le Regioni a dover fissare entro 180 giorni dalla legge di conversione, le norme per "le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 3". Patrimonio Inail (articolo 29)

Un decreto del Presidente del Consiglio (Dpcm) individuerà (entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto) le opere di pubblica utilità da finanziare tramite i fondi Inail. La scelta dovrà cadere su opere di in «avanzato stato di realizzazione». Condhotel (articolo 32)

Lo Sblocca Italia recupera le misure per la promozione dei "condhotel", vale a dire le strutture ricettive che uniscono il servizio degli alberghi alla tipologia degli alloggi residenziali, già previste nel decreto Competitività ma poi cancellate. Un Dpcm definirà le condizioni di esercizio delle strutture. Bagnoli (articolo 34)

La misura punta alla riqualificazione dell'ex area industriale di Bagnoli-Coroglio. E individua le fasi del procedimento finalizzato alla riqualificazione dell'area, dettagliando anche le sue linee di sviluppo e gli interventi da realizzare (polo per la nautica da diporto; parco della scienza; insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e produttivi avanzati). A gestire la procedura sarà un commissario straordinario del Governo, al quale saranno attribuiti compiti di coordinamento degli interventi pubblici con quelli privati. Bonifiche (articolo 35)

La novità più importante di questo articolo prevede la possibilità di effettuare lavori su aree da bonificare. In dettaglio, nei siti inquinati, nei quali non sono ancora in corso attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di manutenzione di impianti e **infrastrutture**, oltre a **infrastrutture** di pubblico interesse. Ma solo a condizione che questi interventi siano realizzati senza pregiudicare il completamento o la futura esecuzione delle bonifiche e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori.